

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **83/1970** (ECLI:IT:COST:1970:83)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **06/05/1970**; Decisione del **21/05/1970**

Deposito del **03/06/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5041**

Atti decisi:

N. 83

ORDINANZA 21 MAGGIO 1970

Deposito in cancelleria: 3 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 143 del 10 giugno 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Casagrande Giovanni, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzi';

Ritenuto in fatto che l'ordinanza di remissione solleva la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (legge delegata) in relazione alla legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento agli articoli 73 e 76 della Costituzione, per ritardata pubblicazione della legge delega, promulgata il 9 ottobre 1964 e pubblicata il 28 ottobre 1964;

Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 13 del 1967, e successivamente è stata dichiarata manifestamente infondata con le sentenze nn. 32, 33 e 106 dello stesso anno;

che la nuova ordinanza di remissione non prospetta nuovi profili, né adduce comunque argomenti che possano indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), in relazione alla legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, questione sollevata in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, con ordinanza del pretore di Pordenone del 3 dicembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALozza - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.